Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 10 settembre 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

Sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO ALLA MEMORIA

R. decreto 24 aprile 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1941-XIX, registro n. 11 Marina, foglio n. 167.

GIUSEPPE FONTANA di Vincenzo e di Nella Lucchini, nato a Vicenza il 22 agosto 1902, capitano di corvetta. — Comandante di squadriglia torpediniere, in numerose e delicate missioni di guerra dette sempre prova di perizia e di sereno ardimento. Nel corso di una ricerca notturna, conseguito il contatto con soverchianti forze navali avversarie, portò con abile e pronta manovra la sua torpediniera all'attacco, riuscendo ad infliggere al nemico sicure perdite con il lancio ravvicinato dei siluri. Durante la fase di disimpegno, dopo che la sua unità fu colpita dalla violenta reazione del fuoco avversario ed apparve impossibile il tentativo di salvarla, deciso a far pagare al nemico il più duramente possibile la perdita della torpediniera, si riportò contro la formazione avversaria e, con l'intenso tiro delle sue artiglierie protratto fino all'estremo limite, ripetutamente colpì le navi che ne facevano parte. Quando l'affondamento della sua unità risultò imminente, dispose il salvataggio dei superstiti, ad uno dei quali diede anche il proprio salvagente, rincuorandoli fino all'ultimo dal suo posto di comando con parole di fede. Nell'adempimento delle proprie mansioni divideva con la sua nave l'estrema sorte gloriosa. — Canale di Sicilia, 10 gennaio 1941-XIX.

R. decreto 21 giugno 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 25 agosto 1941-XIX, registro n. 11 Marina, foglio n. 166.

UMBERTO NOVARO di Francesco e di Angela Guardone, nato a Diano Marina il 26 ottobre 1891, capitano di vascello. — Comandante di incrociatore leggero, dedicava tutte le sue energie spirituali e materiali alla preparazione della nave per il supremo cimento, guidandone ogni attività verso un sacro ideale di dovere e di sacrificio. Impegnato in lungo e strenuo combattimento contro forze superiori, portava animosamente al fuoco la sua unità, infondendo nei dipendenti, con la parola e con l'esempio, le sue alte doti di coraggio e di sprezzo del pericolo, e continuava con implacabile volontà l'impari lotta anche quando la sua nave, immobilizzata dalle avarie e colpita a morte, era circondata dagli avversari che concentravano su di essa l'offesa con ogni arma, a distanza ravvicinata. Ferito gravemente durante l'azione, incurante di sè, dava disposizioni per il salvataggio della gente, mentre l'unità affondava a bandiera spiegata. Minorato dalle ferite riportate, deciso ad inabissarsi con la nave, veniva dai suoi ufficiali munito a viva forza di un salvagente e sospinto in mare. Raccolto da unità nemica, soccombeva alle ferite dopo due giorni di sofferenze sopportate stoicamente, chiudendo in terra straniera la sua nobile esistenza tutta dedicata alla Patria. — Acque di Candia, 19 luglio 1940-XVIII.

MEDAGLIA D'ORO

R. decreto 1° agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1941-XIX, registro n. 11 Marina, foglio n. 164.

FRANCESCO MIMBELLI di Luca e di Fanny Scaramangà, nato a Livorno il 16 aprile 1903, capitano di fregata. — Comandante di torpediniera di scorta ad un gruppo di motovelieri con truppe germaniche dirette a Creta per l'occupazione dell'isola, si scontrava nottetempo con una formazione navale avversaria di tre incrociatori ed alcuni cacciatorpediniere. Fatto segno a violento e concentrato fuoco nemico a distanza serrata, con mirabile audacia ed eccezionale prontezza si lanciava all'attacco ed in una mischia vivacissima colpiva con due siluri un incrociatore affondandolo; con abile manovra riusciva quindi a disimpegnare dalla reazione nemica la sua unità che, crivellata di colpi nella lotta vittoriosa, rientrava coi suoi mezzi alla base. — Mare Egeo, notte sul 22 maggio 1941-XIX.

R. decreto 1° agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1941-XIX, registro n. 11 Marina, foglio n. 163.

LUIGI FAGGIONI di Giuseppe e di Giulia Dighero, nato a La Spezia il 9 novembre 1909, tenente di vascello. — Comandante di un reparto di mezzi navali d'assalto, penetrava di notte, alla testa delle sue unità, nell'interno di una munita base nemica e, con sangue freddo esemplare, dopo aver superato tre ordini di ostruzioni e sbarramenti, le guidava all'attacco, riuscendo ad affondare un incrociatore pesante e due grandi piroscafi. Mirabile esempio di audacia, congiunta con la più salda ed eroica determinazione di portare a termine la missione affidatagli per la gloria della Patria e della Marina. — Baia di Suda, 25-26 marzo 1941-XIX.

R. decreto 1° agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1941-XIX, registro n. 11 Marina, foglio n. 162.

CIGALA FULGOSI di Alfonso e di Teresa Osio, nato a Piacenza il 25 luglio 1910, tenente di vascello. — Comandante di torpediniera di scorta ad un gruppo di motovelieri con truppe germaniche dirette a Creta per l'occupazione dell'isola, avvistata in pieno giorno una rilevante formazione navale nemica di incrociatori e cacciatorpediniere, manovrava con grande perizia e decisione per occultare il convoglio alle navi avversarie; si lanciava quindi all'attacco con temerario ardimento sfidando la schiacciante superiorità del nemico ed il suo violento tiro, e silurando un incrociatore che affondava colpito in pieno. Col suo gesto audace e coronato dal successo salvava il convoglio da sicura distruzione. — Mare Egeo, 22 maggio 1941-XIX.

MEDAGLIA DI BRONZO

R. decreto 24 aprile 1941-XIX registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1941-XIX, registro n. 11 Marina, foglio n. 170.

ANDREINA BADUEL PIGNATELLI DI CERCHIARA fu Andrea e di Anna Fandos, nata a Marinà (Algeri) il 12 agosto 1915, infermiera volontaria. — Infermiera volontaria, già decorata al valor militare nei primi giorni di campagna, tra pericoli e disagi e sotto ripetute incursioni aeree nemiche si prodigava instancabilmente nella sua nobile missione, portando in mezzo ai feriti e nelle sale chirurgiche la sua parola di conforto, di coraggio, e di fede. In occasione di un violento bombardamento aereo che causava danni nei pressi della sua abitazione e feriva numerosi soldati, mentre era ancora in atto l'offesa, aiutata da un ufficiale, raccoglieva due dei più gravemente colpiti e li trasportava nella propria abitazione prodigando loro le prime cure e facendoli poi ricoverare in ospedale, ove maternamente li assisteva fino agli ultimi istanti. — Tobruch (Cirenaica), 7 ottobre 1940-XVIII.

R. decreto 1° agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1941-XIX, registro n. 11 Marina, foglio n. 168.

GIUSEPPE LAURICELLA di Giuseppe e di Ada Riccò, nato a Catania il 27 luglio 1900, capitano di corvetta. — Si portava a Ragusa seguendo la strada ancora non percorsa dalle truppe. Provvedeva nel percorso con armi in pugno a far liberare dal nemico stesso la strada ancora sbarrata. Unitosi a Ragusa ad elementi del R. E. provvedeva urgentemente ad organizzare i servizi portuali ed a prendere possesso dei servizi della ex Marina Jugoslava ed evitare ogni danno o sabotaggio. Esempio di energia e di coraggio. — Cattaro, 18 aprile 1941-XIX.

NINO CERCATO di Giovanni e di Amelia Dal Carlo, nato a Venezia il 23 giugno 1905, centurione Milizia della strada. — Entrava in Cattaro immediatamente a contatto con i primissimi reparti di occupazione essendo la strada di accesso ancora battuta dal tiro

nemico e disarmando gruppi di armati nemici. Con opera pronta ed energica assicurava l'incolumità di ingente materiale da guerra marittimo, dava la sua energica opera per la presa in possesso di tutto il naviglio da guerra nemico già minato, e pronto a saltare in aria, stroncando il sabotaggio ed il rapinaggio in corso, particolarmente pericoloso per le unità navali, i depositi di munizioni e di nafta. Esempio di coraggio e di energia ammirevoli. — Cattaro, 17 aprile 1941-XIX.

R. decreto 1° agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1941-XIX, registro n. 11 Marina, foglio n. 169.

CESARE GORINI di Quintilio e di Fanni Caramelli, nato a Pallaia (Pisa) il 23 maggio 1894, capo segnalatore di 1ª classe, matricola 84110. — Capoposto di un semaforo in zona di operazioni, soggetta a ripetuti attacchi aerei ed ad un attacco navale, si è esposto sempre volontariamente al fuoco per offrire utili indicazioni per il tiro e l'organizzazione dei soccorsi, ai quali partecipava sempre fra i primi. Più volte interrotti i collegamenti, riattivava la linea telefonica, incurante di ogni pericolo, pur di poter continuare a fornire indicazioni per la difesa. — Africa Settentrionale, 15 giugno 1940-21 aprile 1941-XIX.

ALFREDO FRANZETTI fu Enrico e fu Imperia Fabbrizzi, nato a Roma il 16 giugno 1919, sottocapo segnalatore, matr. 45032. — Durante una violentissima incursione aerea non essendo di servizio si offriva spontamente, rimanendo allo scoperto in un punto battutissimo allo scopo di dare utili informazioni del volo degli aerei nemici e per osservare se questi procedevano alla posa di mine magnetiche. Ferito ad un piede, con stoicismo ammirevole sopportava l'amputazione dell'arto senza un lamento, serbando sempre un altissimo spirito militare. — Tripoli, 19 marzo 1941-XIX.

FRANCESCO NATALI di Vincenzo, e di Filomena Della Ducata, nato a Brindisi l'11 gennaio 1917, marinaio s. v., matr. 29780.

GIOVANNI PISTILLI di Emidio e di Annunziata Corbani, nato a Corropoli (Teramo) il 6 ottobre 1919, marinaio s. v., matr. 77975.

VINCENZO MIGLIAZ fu Matteo e di Giuseppina Bonovaz, nato a S. Pietro in Selve (Pola) il 4 aprile 1918, furiere S., matr. 69051.

GIACOMO ASPERULLO di Michele e di Raffaela Piccinino, nato a S. Severo (Foggia) il 3 novembre 1917, trombettiere, matr. 39257.

Si gettava arditamente a nuoto da terra e si portava sotto il bordo di una nave incendiata e circondata di nafta sulla quale si verificavano frequenti esplosioni traendo in salvo i feriti ed i naufraghi con sereno sprezzo del grave pericolo. — Africa Settentrionale, 3 maggio 1941-XIX.

GIUSEPPE COSULICH di Giovanni e di Mattea Cosulich, nato a Lussinpiccolo (Pola) l'8 marzo 1891, nocchiere di 2ª classe, matricola 1248. — Durante un attacco di aerosiluranti, mentre uno di questi dirigeva sulla piccola unità al suo comando mitragliandola, dava l'ordine di reagire solo quando la vicinanza dava la possibilità di colpirlo. Una violenta precisa raffica dell'unica arma di bordo riusciva infatti ad abbatterlo. — Valona, 15 aprile 1941-XIX.

(3525)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 luglio 1941-XIX, n. 905.

Concessione di un nuovo termine per l'ultimazione di tutte le opere di costruzione del nuovo porto di Venezia, in regione Marghera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È concesso un nuovo termine di due anni con decorrenza dal 1° gennaio 1941-XIX, per il compimento di tutte le opere del nuovo porto di Venezia in regione Marghera.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 11 luglio 1941-XIX, n. 906.

Riconoscimento dei periodi di richiamo alle armi agli effetti dell'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I limiti di età per il diritto all'assegno di nuzialità stabiliti dall'art. 22 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, nei confronti di coloro per i quali risulti dopo il 1° maggio 1939-XVII un periodo di servizio militare per richiamo alle armi nelle Forze armate dello Stato, sono aumentati di un periodo pari a quello del servizio stesso compreso tra la indicata data del 1° maggio 1939-XVII, e quella del 30 aprile 1942-XX.

Tale aumento ha efficacia, agli effetti del diritto all'assegno di nuzialità ai sensi dell'art. 21 del predetto R. decreto-legge, anche nei confronti della donna che contragga matrimonio con un lavoratore che sia stato richiamato nel periodo di tempo di cui al precedente comma.

Art. 2.

I periodi di servizio militare per richiamo alle armi nelle Forze armate dello Stato, compresi fra il 1° maggio 1939-XVII e il 30 aprile 1942-XX, sono considerati, a tutti gli effetti del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, coperti di contribuzione nell'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità, purchè risulti versato o dovuto nell'assicurazione stessa almeno un contributo.

La disposizione di cui al comma precedente, si applica anche nei confronti di coloro che non possono far valere il requisito di contribuzione di cui al comma stesso, ma che alla data del 1° maggio 1939-XVII si trovavano arruolati nelle Forze armate dello Stato per effetto del richiamo, purchè nel periodo di un anno immediatamente precedente al richiamo stesso risulti per essi versato o dovuto almeno un contributo in una delle assicurazioni obbligatorie di cui al R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827; oppure, se trattasi di impiegati, risultino, per effetto di un rapporto di lavoro esistente alla data suddetta, soggetti all'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità.

Art. 3.

Agli effetti di cui agli articoli precedenti sono considerati periodi di richiamo anche quelli di arruolamento volontario o di trattenimento alle armi dopo il compimento del periodo di ferma ordinaria.

Art. 4.

Nei termini previsti dall'art. 2, primo comma, la domanda di assegno di nuzialità o di natalità inoltrata dalla moglie dell'assicurato richiamato alle armi è considerata, a tutti gli effetti, come presentata dal titolare della posizione assicurativa ed il pagamento dell'assegno liquidato potrà essere effettuato alla moglie anche in mancanza di delega del marito. A favore della vedova dell'assicurato deceduto per causa della guerra o per malattia contratta in servizio in dipendenza della guerra, è, in particolare, riconosciuto il diritto di esigere gli assegni di nuzialità e di natalità eventualmente non ancora richiesti e quelli dovuti per i figli reputati legittimi nati dopo la morte del genitore assicurato.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 luglio 1941-XIX, n. 907.

Pagamenti di spese pertinenti all'attività svolta nell'Africa Orientale Italiana dalla Regia Azienda Monopolio Banane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ove per le circostanze dipendenti dalla situazione di guerra non sia possibile provvedere, per l'insufficienza dei titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dei creditori, alla liquidazione formale delle spese pertinenti all'attività svolta dalla Regia Azienda Monopolio Banane (R.A.M.B.) nell'Africa Orientale Italiana, può essere corrisposto, in casi eccezionali e di motivata urgenza, sul bilancio dell'Ente, un acconto non superiore ai due terzi dell'importo presuntivo delle spese stesse.

Possono essere concesse anticipazioni anche in conto di forniture tuttora da eseguire riguardanti i generi sottoposti a monopolio.

Art. 2.

Le occorrenti deliberazioni vengono adottate con criterio discrezionale ed insindacabile dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, e la loro approvazione è impartita dal Ministro per l'Africa Italiana di concerto col Ministro per le finanze ai sensi dell'art. 3 del regolamento per i servizi e il personale della R.A.M.B. approvato con R. decreto 27 luglio 1940-XVIII, n. 1880.

Nessun gravame o ricorso è consentito contro le deliberazioni stesse.

Art. 3.

Ove si tratti di richieste di concessionari singoli, facenti parte di Consorzi aventi sede nella Somalia Italiana, questa loro qualità deve essere provata con atti rilasciati da pubbliche Amministrazioni o mediante atti notori.

La corresponsione delle anticipazioni ed acconti, escluso, in ogni caso, il carattere di indennità, è subordinata alla prestazione di valida garanzia che ne assicuri il ricupero da prestarsi anche mediante fideiussione. Sulle somme anticipate deve corrispondersi a favore dell'Ente l'interesse del 3,50 per cento.

Art. 4.

I pagamenti riguardanti anticipazioni ai concessionari ed acconti non possono superare complessivamente la somma di lire 5.000.000 ed al loro finanziamento si provvede mediante storno dagli stanziamenti per le spese di carattere eccezionale determinate dalla situazione di guerra, inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana, salvo ricupero in sede di liquidazione definitiva.

Le relative variazioni di bilancio sono disposte con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 5.

Le norme di carattere esecutivo, comprese quelle relative alla misura ed alle modalità di corresponsione delle anticipazioni e degli acconti, vengono fissate con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, da approvarsi dal Ministro per l'Africa Italiana, di intesa con il Ministro per le finanze.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 luglio 1941-XIX, n. 908.

Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto italiano di studi germanici in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto-legge 26 marzo 1931-IX, n. 391, convertito nella legge 12 giugno 1931-IX, n. 931, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto italiano di studi germanici di Roma è retto da un Consiglio di amministrazione nominato dal Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per gli affari esteri e composto come segue:

il presidente dell'Istituto nazionale di cultura fascista, con l'ufficio di presidente; il rettore della Regia università di Roma, con l'ufficio di vice-presidente; il direttore generale dell'Ordine universitario presso il Ministero dell'educazione nazionale; il direttore generale per gli Affari generali; e il direttore generale degli Italiani all'estero presso il Ministero degli affari esteri; il titolare della cattedra di lingua e letteratura tedesca nella Facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Roma, il quale è anche direttore dell'Istituto ».

Art. 2.

E' costituito presso l'Istituto italiano di studi germanici in Roma un corso di studi superiori per laureati in lettere, filosofia, materie letterarie, pedagogia, lingue e letterature straniere, giurisprudenza e scienze politiche, che intendono approfondire la conoscenza della filologia, della storia e della cultura germaniche.

Il corso è biennale, con una sezione filologica e una sezione storico-politica: il relativo ordinamento didattico sarà predisposto dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, secondo norme da approvarsi dal Ministero dell'educazione nazionale.

Al termine del corso l'Istituto è autorizzato al rilascio:

a) di un diploma filologico;

b) di un diploma storico-politico.

Il diploma filologico costituirà titolo di preferenza:

a) nell'assegnazione di borse di studio nei paesi germanici;

b) nell'assunzione a posti di lettore di italiano presso le Università e gli Istituti universitari dei paesi germanici;

c) nell'assunzione a posti di assistente presso gli Istituti italiani di cultura e a posti di insegnante presso le scuole italiane all'estero esistenti o da crearsi negli stessi paesi;

e sarà oggetto di valutazione nei concorsi a cattedre di tedesco nelle scuole dell'ordine superiore classico e dell'ordine superiore tecnico con assegnazione di un adeguato numero di punti.

Il diploma storico-politico costituirà titolo di preferenza:

a) nell'assegnazione di borse di studio nei paesi germanici;

b) nell'assunzione a posti di assistente presso gli Istituti italiani di cultura esistenti o da crearsi nei paesi germanici;

c) nell'assunzione a impieghi attinenti alla propaganda culturale italiana nei paesi stessi;

e sarà oggetto di valutazione speciale nei concorsi a cattedre di tedesco nelle scuole dell'ordine superiore tecnico, con assegnazione di un adeguato numero di punti.

I due diplomi potranno essere oggetto di una speciale valutazione — secondo norme da stabilirsi dai Ministeri e dagli altri Enti competenti — in tutti quei concorsi statali e parastatali, per i quali la conoscenza della lingua e della cultura tedesca sia contemplata nella preparazione richiesta ai candidati.

Art. 3.

Il regolamento interno dell'Istituto italiano di studi germanici di cui all'art. 18 dello statuto approvato con R. decreto 26 ottobre 1933-XI, n. 1621, dovrà essere approvato dal Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Art. 4.

Per il riordinamento dell'Istituto italiano di studi germanici a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale sarà annualmente stanziata la somma di lire 120.000 da corrispondere all'Istituto predetto in aggiunta al contributo previsto dal R. decreto-legge 26 marzo 1931-IX, n. 391, mentre nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri sarà portata una eguale diminuzione.

Art. 5.

Le disposizioni di cui all'art. 2, comma primo e secondo della presente legge, entrano in vigore dall'anno accademico 1940-41-XIX.

Art. 6.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare in bilancio le variazioni dipendenti dalla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 luglio 1941-XIX, n. 909.

Reclutamento straordinario di 26 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di Commissariato, ruolo ufficiali commissari del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per la guerra è autorizzato ad effettuare un reclutamento di 26 sottotenenti in servizio permanente effettivo, nel servizio di Commissariato (ruolo ufficiali commissari) mediante concorso per titoli riservato ai subalterni di complemento dello stesso servizio del Regio esercito che siano in possesso di una delle lauree indicate nel regolamento sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito e che, alla data del bando di concorso, non abbiano superato il 28° anno di età.

Art. 2.

I sottotenenti reclutati ai sensi del precedente articolo saranno nominati in servizio permanente effettivo da una data posteriore a quella sotto la quale saranno nominati sottotenenti gli allievi della Regia accademia di Modena che avranno frequentato il relativo corso per l'anno scolastico 1941-42. Essi frequenteranno il corso presso la scuola di perfezionamento di Commissariato prescritto dall'art. 2, n. 3, del testo

unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato col R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e saranno promossi al grado di tenente, semprechè prescelti, dopo due anni di anzianità nel grado.

Art. 3.

L'anzianità relativa nel grado di sottotenente sarà stabilita in base alla media aritmetica tra la classifica ottenuta nel concorso e quella riportata al termine del corso di perfezionamento. Nei riguardi dei suddetti sottotenenti si applicano le disposizioni dell'art. 8 del predetto testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 luglio 1941-XIX, n. 910.

Conferimento dei gradi di caporale e di sergente agli studenti universitari ammessi nei reparti speciali di istruzione istituiti presso i corpi del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli studenti universitari ammessi a domanda o di autorità nei reparti speciali di istruzione istituiti presso i corpi del Regio esercito, possono conseguire il grado di caporale al termine del primo mese d'istruzione e il grado di sergente al termine del terzo mese.

Art. 2.

I sergenti promossi tali ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo precedente non assumono speciali obblighi di servizio all'atto della promozione.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 27 febbraio 1941-XIX fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 luglio 1941-XIX, n. 911.

Reclutamento di carabinieri aggiunti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'Arma dei carabinieri Reali possono essere addetti, per l'attuale periodo di guerra, in più della forza organica e in numero non superiore ai 5000, militari di truppa, in servizio o in congedo, di altre armi del Regio esercito, che ne facciano domanda, che possiedano i requisiti fisici e morali richiesti per il reclutamento dei carabinieri effettivi e che si vincolino a rimanere in servizio nell'arma dei carabinieri Reali fino alla cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

I militari di cui all'articolo precedente sono denominati carabinieri aggiunti.

Essi conservano l'uniforme dell'arma di provenienza, portano, quale distintivo, un alamaro di tessuto bianco sulle manopole della giubba e fanno uso dell'armamento che sarà stabilito dal Ministero della guerra.

Art. 3.

Ai carabinieri aggiunti sono corrisposti la razione viveri in contanti, per convivere alle mense dei reparti dell'Arma dei carabinieri Reali, e un assegno giornaliero complessivo di lire tre. Sono, inoltre, dovute le indennità di trasporto e di trasferta e le altre competenze eventuali spettanti al loro grado.

Art. 4.

Cessato lo stato di guerra, in caso di successivi richiami, i carabinieri aggiunti seguono la sorte degli altri militari della loro classe nell'arma di provenienza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 agosto 1941-XIX, n. 912.

Nuova emissione di buoni del Tesoro novennali a premio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di raccogliere mezzi finanziari per fronteggiare la necessità di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa con il Ministro per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono autorizzate la creazione e l'emissione di buoni del Tesoro novennali scadenti il 15 settembre 1950-XXVIII.
Sono applicabili ai nuovi buoni tutte le disposizioni, le agevolezze ed i privilegi dei buoni novennali del Tesoro attualmente in circolazione.

Art. 2.

I buoni frutteranno l'interesse annuo del 5 %, pagabile in due semestralità posticipate al 15 marzo ed al 15 settembre di ogni anno.
Inoltre i nuovi buoni, per ciascuna serie di un miliardo di lire, concorreranno ai seguenti premi da sorteggiarsi semestralmente e pagabili dai giorni 15 marzo e 15 settembre di ogni anno:

primo numero estratto	L.	1.000.000
secondo numero estratto	»	500.000
due successivi numeri estratti, per ciascuno	»	100.000
quattro successivi numeri estratti, per ciascuno	»	50.000
cinquanta successivi numeri estratti, per ciascuno	»	10.000

In totale, premi n. 58 per complessive L. 2.400.000 a semestre.
Tanto l'interesse quanto i premi sono esenti da ogni imposta presente e futura.

Art. 3.

L'emissione dei nuovi buoni avrà luogo per pubblica sottoscrizione dal 15 al 30 settembre 1941-XIX.
Il loro collocamento è affidato ad un Consorzio di enti presieduto dalla Banca d'Italia.

Art. 4.

Il prezzo di emissione dei nuovi buoni è stabilito in lire 97,50 per ogni cento lire di capitale nominale.

Art. 5.

Al prezzo di emissione dovranno aggiungersi gli interessi sul capitale nominale dei buoni sottoscritti, in ragione del 5 % annuo, dal 15 settembre 1941-XIX al giorno del versamento.
Saranno ricevute come contante le cedole scadenti nel semestre decorrente dal 15 settembre 1941-XIX dei buoni del Tesoro novennali al portatore emessi rispettivamente in base ai Regi decreti-legge 7 gennaio 1934-XII, n. 3, 20 novembre 1934-XIII, n. 1838, e 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, alla legge 4 febbraio 1940-XVIII, n. 20, ed al R. decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1941-XIX, n. 210, nonchè dei titoli al portatore e misti della Rendita 3,50 % (1902 e 1906), del Prestito redimibile 3,50 %, della Rendita 5 % e del Prestito redimibile 5 % (emissione 1936).

Art. 6.

Tutti gli atti relativi alle sottoscrizioni, quali le quietanze di versamento, le ricevute provvisorie con le relative girate per cessioni e i titoli definitivi, nonchè gli atti relativi alla costituzione del Consorzio per il collocamento dei nuovi buoni, i conti e la corrispondenza del Consorzio stesso sono esenti da ogni tassa di registro e bollo.
Le inserzioni e gli avvisi riguardanti l'emissione dei nuovi buoni del Tesoro novennali sui giornali e riviste sono esenti da qualsiasi tassa. Sono parimenti esenti dal pagamento di qualsiasi tassa o diritto le affissioni di manifesti destinati a diffondere nel pubblico la notizia dell'emissione in parola e delle sue condizioni, alle quali affissioni si applicheranno le disposizioni vigenti a favore dell'affissione degli atti delle pubbliche Amministrazioni.
Le spedizioni dei nuovi buoni alle Sezioni di Regia tesoreria e quelle dalle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di provincia alle filiali fuori dei capoluoghi stessi saranno fatte in franchigia. Altrettanto sarà per la spedizione dei nuovi buoni dall'una all'altra delle filiali della Banca d'Italia, osservandosi in ogni caso le formalità che verranno stabilite dal Ministro per le finanze di intesa col Ministro per le comunicazioni.

Art. 7.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di stabilire ogni altra condizione e modalità di esecuzione dell'operazione; di determinare il limite della emissione in relazione ai risultati della sottoscrizione; di determinare le date del sorteggio semestrale dei premi; di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio bancario per il collocamento dei nuovi buoni; di fissare le caratteristiche dei nuovi buoni e la loro ripartizione in tagli; di provvedere alle variazioni nei bilanci dell'entrata e della spesa e a quant'altro può occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, *foglio* 17. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 29 agosto 1941-XIX, n. 913.
Divieto di alienazione di autoveicoli nonchè delle relative parti staccate e di ricambio a cittadini ed enti di nazionalità straniera.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità per cause di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra, è vietata l'alienazione di autoveicoli, nonchè delle relative parti staccate e di ricambio, a cittadini o enti di nazionalità straniera.

Le Prefetture e gli uffici del Pubblico Registro Automobilistico non potranno dare esecuzione agli atti di alienazione che fossero prodotti dalle parti, nè prenderne nota o dare pubblicità ad essi nei propri registri.

Chiunque alieni le cose indicate nel primo comma del presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da L. 500 a L. 10.000.

Le dette pene si applicano congiuntamente nei casi più gravi.

Art. 2.

Il Ministero della guerra ha facoltà di consentire deroghe particolari al divieto di cui all'articolo precedente, autorizzando espressamente caso per caso le vendite degli autoveicoli e delle parti staccate o di ricambio degli autoveicoli stessi.

Art. 3.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, *foglio* 16. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 luglio 1941-XIX, n. 914.
Composizione del Tribunale delle prede nei giudizi relativi alle prede aeronautiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 279 e 362 della legge di guerra, il cui testo è stato approvato con R. decreto dell'8 luglio 1938-XVI, n. 1415, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 1° aprile 1941-XIX, n. 220, concernente la costituzione e la composizione del Tribunale delle prede;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina e per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei giudizi inerenti alle prede aeronautiche, fanno parte del Tribunale delle prede il direttore dell'aviazione civile e del traffico aereo, generale di divisione aerea Vincenzo Velardi e il generale di brigata aerea Filippo Aliquò Mazzei, quali membri effettivi, nonchè i colonnelli dell'Aeronautica Spartaco Baccari e Alfredo Preceruti quali membri rispettivamente supplenti dei predetti.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, *foglio* 11. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 luglio 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Ruatella » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 30 marzo 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Ruatella », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta:

a) Arbore Ernesto fu Gennaro alla partita 104, foglio di mappa 184, particelle 2, 3, 4, 5, 7, 8-*a*, 40, 10, 15, 14, 6; foglio di mappa 185, particella 6, per la superficie complessiva di Ha. 126.16.42 e con l'imponibile di L. 9042,59.

Il fondo confina: a nord, con proprietà Ruatella di Arbore Giovanni; ad est, con strada privata parificata e più esattamente con proprietà Diurno fratelli ed Arbore Elvira; a sud, con fondo Ruatella di De Meis Pasquale e proprietà Pedone Antonio; ad ovest, con fondo Conca di Piria Carmen, fondo Conchetta di Di Gioia Luigi e breve tratturo Foggia Ascoli-Satriano;

b) Arbore Francesco, Elvira maritata Palmieri, Giovanni, Ernesto, fratelli e sorella di Gennaro, per 1/5; D'Avalos Anna, Francesco, Carlo e Ferdinando fu Giuseppe per 1/5; De Meis Pasquale fu Marco per 1/5; Russo Guglielmo fu Antonio per 1/5; Saluzzo Filippo fu Alfonso e Vonwiller Maria fu Davide ved. Saluzzo per 1/5; alla partita 106, foglio di mappa 183, particella 1; foglio di mappa 184, particella 11; foglio di mappa 185, particella 10; foglio di mappa 194, particella 22; per la superficie di Ha. 1.31.03 e con l'imponibile di L. 111,37, per la parte spettante ad essi signori Arbore;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 31 maggio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;
Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;
Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Ruatella » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 336.000 (trecentotrentaseimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1941-XIX
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 198. — D'ELIA

(3461)

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1940-XVIII, registro n. 11 Marina, foglio n. 406, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Rimorchiatore *Ardita 1ª*: dalle ore 24 del 10 aprile 1941;
Rimorchiatore *Carmen*: dalle ore 8 del 10 aprile 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1941-XIX
Registro n. 11 Marina, foglio n. 119.

(3479)

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 25 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1940-XVIII, registro n. 12 Marina, foglio n. 155, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Rimorchiatore *Titan*: dalle ore 17 dell'11 aprile 1941;
Motopeschereccio *Virgo Lauretana*: dalle ore 4 del 22 gennaio 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1941-XIX
Registro n. 11 Marina, foglio n. 121.

(3480)

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940-XIX, registro n. 15 Marina, foglio n. 27, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo

del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate e successive modificazioni;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio *Orgoglio*: dalle ore 18 del 22 ottobre 1940;
Rimorchiatore *Possente*: dalle ore 24 del 10 aprile 1941;
Rimorchiatore *Petronio*: dalle ore 20 del 21 marzo 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1941-XIX
Registro n. 11 *Marina, foglio n.* 120.

(3483)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1941-XIX.

Nomina del Senatore Agostino Guerresi a sindaco e presidente del Collegio della Società anonima « Torcitura di Borgomanero », con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle indagini disposte è risultato che nella Società anonima « Torcitura di Borgomanero » con sede in Milano, le azioni o quote sociali appartenenti dopo il 31 agosto 1939-XVIII a persone od enti di nazionalità nemica ammontano a somma eccedente il 20 % del capitale sociale;

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

Il Senatore Agostino Guerresi è nominato sindaco, assumendo la presidenza del Collegio, della Società anonima « Torcitura di Borgomanero », con sede in Milano.

È fatto obbligo al Senatore Agostino Guerresi, quale presidente del Collegio sindacale, di sottoporre a visto, anche per delega, le azioni o quote sociali per l'accertamento di quelle che successivamente al 31 agosto 1939-XVIII non hanno mai appartenuto a persone od enti di nazionalità nemica.

Roma, addì 25 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni* — AMICUCCI

Il Ministro per le finanze — DI REVEL

(3556)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1941-XIX.

Determinazione delle modalità di accertamento dei contributi sindacali dovuti dagli impiegati del commercio che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 10 giugno 1940, n. 495.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 3, comma 1°, della legge 22 aprile 1940, n. 495, e l'art. 1, comma 1°, del R. decreto-legge 18 novembre 1938, n. 2137;

Ritenuta la necessità di determinare le modalità di accertamento dei contributi sindacali dovuti dagli impiegati del commercio che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 10 giugno 1940, n. 495;

Decreta:

Il contributo sindacale dovuto dagli impiegati del commercio che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 10 giugno 1940 è accertato sulla base della retribuzione calcolata a norma dell'art. 6 della legge citata.

Il contributo, nella misura di legge, sarà trattenuto sulla somma mensile spettante agli impiegati predetti, a titolo di indennità e versato, a cura dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, per mezzo del Servizio dei conti correnti postali, a favore del conto designato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(3550)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1941-XIX.

Riconoscimento, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, della facoltà di eseguire le ricerche e la coltivazione dei giacimenti minerari di acido borico, vapor d'acqua e gas connessi nelle zone del territorio delle provincie di Pisa, Grosseto e Siena.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 318, contenente norme per disciplinare la ricerca e la coltivazione di giacimenti minerari di vapori e gas da utilizzare per produzione di energia elettrica;

Vista la nota del Ministro per le comunicazioni in data 6 dicembre 1940-XIX, n. PAG 024/176568;

Vista la nota di questo Ministero in data 28 febbraio 1941, n. 2026;

Sentito il Consiglio superiore delle miniere;

Ritenuto che, con sei decreti Ministeriali 19 novembre 1930, registrati alla Corte dei conti il 24 stesso mese, registro 2 Corporazioni, fogli 183, 184, 185, 186, 187, 188, fu concessa in perpetuo alla Società anonima Boracifera di Larderello la facoltà di coltivare i giacimenti di acido borico, vapor d'acqua e gas connessi, denominati Larderello, Sasso Monterotondo, Serrazzano, Lago, Castelnuovo Cecina e Travale, siti nelle provincie di Grosseto, Pisa e Siena;

che con altro decreto 20 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre successivo registro 2 Corporazioni, foglio 323, la stessa facoltà fu concessa, alla Società anonima Soffioni Boraciferi di Castelnuovo Val di Cecina, in località Sant'Antonio della provincia di Pisa;

che ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 318, la ricerca e la coltivazione dei giacimenti

minerari di vapori e di gas comunque suscettivi di essere utilizzati per produzione di energia elettrica, esistenti nel territorio delle provincie di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena, sono riservate all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, che è stata autorizzata a promuovere la costituzione di un ente per l'esercizio delle ricerche e la coltivazione dei giacimenti minerari, di cui al decreto medesimo;

che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio delle ricerche e della coltivazione dei giacimenti minerari di cui all'art. 1, primo comma, del menzionato decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 318, ha costituito la Società Larderello, Anonima per lo sfruttamento delle forze endogene, con sede in Roma, come da rogito Schillaci Ventura 24 maggio 1939;

che la Società anonima Soffioni Boraciferi di Caltelnuovo Val di Cecina, con rogito Franchi di Firenze, 17 ottobre 1939, trasferì tutte le sue attività mobiliari e immobiliari alla Società anonima Boracifera di Larderello;

che la Società anonima Boracifera di Larderello, con sede in Firenze, si è fusa per incorporazione con la Società Larderello, Anonima per lo sfruttamento delle forze endogene, come da deliberazioni delle rispettive assemblee 25 e 26 ottobre 1939 regolarmente omologate, pubblicate e trascritte a norma di legge;

Decreta:

Art. 1.

All'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è riconosciuta la facoltà di eseguire le ricerche e la coltivazione dei giacimenti minerari di acido borico, vapor d'acqua e gas connessi nelle zone del territorio delle provincie di Pisa, Grosseto e Siena, indicate nei citati sei decreti Ministeriali 19 novembre 1930 e nel decreto Ministeriale 20 settembre 1932, dei quali restano fermi tutti gli obblighi.

Art. 2.

Le ricerche e la coltivazione dei giacimenti di cui all'art. 1 possono essere esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per mezzo della Società Larderello, Anonima per lo sfruttamento delle forze endogene, con sede in Roma.

Roma, addì 16 agosto 1941-XIX

Il Ministro: RICCI

(3553)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1941-XIX.
Nomina degli amministratori giudiziari per i ruoli dei Tribunali di Bologna e Mantova.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 10 luglio 1930-VIII, n. 995;
Visto il R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1595;
Visto il R. decreto 21 agosto 1937-XV, n. 1509, con cui fu determinato il numero degli amministratori giudiziari per i Tribunali di Bologna e Mantova;
Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1937-XVI, con cui fu indetto il concorso per la nomina degli amministratori giudiziari per i ruoli dei predetti Tribunali;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, numero 743, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 21, e l'art. 22 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054;
Visto il decreto Ministeriale 24 maggio 1941-XIX, con cui venivano annullati i decreti Ministeriali 24 agosto e 7 settembre 1930 nelle parti riguardanti rispettivamente le graduatorie dei concorrenti ritenuti idonei per la nomina ad amministratore giuidiziario per i ruoli dei Tribunali di Bologna e Mantova e le nomine degli amministratori giudiziari per i ruoli stessi e veniva nominata le Commissione per la formazione, previa rivalutazione dei titoli già presentati dai concorrenti, delle nuove graduatorie in sostituzione di quelle annullate;
Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1941-XIX, con cui sono state approvate le graduatorie dei concorrenti ritenuti idonei per la nomina ad amministratore giudiziario per i ruoli dei Tribunali di Bologna e Mantova;
Visto l'art. 10 del citato R. decreto 20 novembre 1930-IX;

Decreta:

Sono nominati amministratori giudiziari:

I. — Per il ruolo del Tribunale di Bologna:

1. Rizzardi Mario
2. Piretti Edmondo
3. Colliva Cesare
4. Righini Cesare
5. Mela Ferruccio
6. Lelli Raffaele
7. Bergonzoni Enrico
8. Brunini Remo
9. Grattarola Cesare
10. Bolognini Dino
11. Mariani Marcello
12. Azzali Roberto
13. Bolognesi Lionello
14. Alvisi Antonio
15. Gardi Andrea
16. Trombetti Ettore
17. Magrini Tullio
18. Neri Vittorio
19. Rellini-Rossi Ermanno
20. Girolami Giuseppe
21. Ghedini Carlo
22. Masi Vincenzo
23. Leoni Camillo
24. Fuzzi Mario
25. Bianchelli Antonio
26. Lunardi Dino
27. Bellesi Alfredo Dionigi
28. Stoppato Sergio
29. Zucconi Cesare
30. Calvi Lorenzo
31. Simonini Giuseppe Vittorio
32. Righi Ivaldo
33. De Angelis Giulio
34. Forchielli Giuseppe
35. Ghigi Giorgio
36. Petti Antonio
37. Cuboni Arturo
38. Leporati Mario
39. Leone Luigi
40. Roversi Carlo
41. Bernini Sergio
42. Masetti Foschi Augusto
43. Rondinini Antonio
44. Andreoli Alfonso
45. Maestri Mario
46. Zucchini Gino
47. Ferrarini Arrigo
48. Conte Benvenuto
49. Bacchini Ambrogio
50. Lodini Angiolino

II. — Per il Tribunale di Mantova:

1. Genovesi Cesare
2. Azzali Alberto
3. Tamassia Guerrino
4. Ruffini Angelo Giovanni
5. Mantovani Emberto
6. Grossi Ildebrando Corinto
7. Taraschi Andrea
8. Menghini Oreste
9. Barilli Guido
10. Bevilacqua Luigi
11. Pedretti Silvio
12. Bertoli Giovanni Mario
13. Piccinini Enea
14. Avanzini Ennio
15. Bondi Vittorio
16. Pavarini Giovanni
17. Genevini Ottorino
18. Castellini Bruno
19. Magri Barlo
20. Angrigliani Fario Emilio
21. Bergamaschi Silvio
22. Dell'Aringa Virgilio
23. Cavicchini Gaetano
24. Affini Alfredo
25. Garofalo Antonio

Roma, addì 25 agosto 1941-XIX

Il Ministro: GRANDI

(3573)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1941-XIX.

Estensione al territorio del comune di Monte di Novi del divieto di esportazione delle materie atte a diffondere la fillossera.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 6 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e l'art. 1 del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visti gli articoli 15 e 19 del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, e l'art. 1 del R. decreto 2 dicembre 1937-XVI, n. 2504, contenente norme per la circolazione delle piante, semi e viti nell'interno del Regno;

Vista la nota n. 1956 dell'8 luglio 1941-XIX, della Sezione della viticoltura del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura di Ascoli Piceno, con la quale viene denunziata la presenza della fillossera nel comune di Monte di Novi, della citata Provincia;

Decreta:

Le norme contenute nell'art. 6, della legge 18 giugno 1931, n. 987, relative al divieto di esportazione delle materie atte a diffondere la fillossera e quelle degli articoli 15 e 19 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, per la circolazione delle piante, dei semi e delle viti nell'interno del Regno, sono estese al territorio del comune di Monte di Novi.

Il Prefetto della provincia di Ascoli Piceno è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e nel Bollettino degli atti ufficiali della Prefettura.

Roma, addì 3 settembre 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(3558)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della ditta Gerald Keniston, con sede a Firenze.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto in data 20 maggio 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Gerald Keniston, con sede a Firenze;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale 20 maggio 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Gerald Keniston, con sede a Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL

p. *Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(3551)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario denominato Consorzio irriguo Est Ticino

Con R. decreto 5 giugno 1941-XIX, n. 3275, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto successivo, registro n. 14, foglio n. 244, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario denominato Consorzio irriguo Est Ticino, in provincia di Varese.

(3563)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE I° — PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 2 settembre 1941-XIX - N. 179

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,26	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7695	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
Stati Uniti d'America (dollaro)	19 — (uom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	3,85205
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	75,675
Id. 3,50 % (1902)	73,45
Id. 3 % lordo	52,65
Id. 5 % (1935)	93,525
Redimibile 3,50 % (1934)	72,50
Id. 5 % (1936)	94,775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,375
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	96,90
Id. Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	96,85
Id. Id. Id. 5 % Id. (1944)	97,275
Id. Id. Id. 5 % Id. (1949)	97,30
Id. Id. Id. 5 % Id. (1950)	97,15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco N. 4

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 %	27001	434 —	Purificato Oddino, Ema, *Adelino*, Ubaldo e Domenico di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri del medesimo, dom. a Fondi, in parti eguali, con usufrutto congiuntivo e cumulativo a favore dei germani Purificato Giovanni ed Erasmo fu Domenico.	Purificato Oddino, Ema, *Adelmo*, Ubaldo e Domenico di Luigi, ecc., come contro.
Id. Id.	39 40	20 — 60 —	Riella Primo fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Manzini Anna chiamata Rosa fu *Domenico* ved. Riella, domiciliata a Gravedona (Cuneo), con usufrutto vitalizio a favore di Manzini Anna chiamata Rosa fu *Domenico* ved. Riella.	Come contro, chiamata Rosa fu *Abbondio* vedova Riella *e moglie in seconde nozze di Gottifredi Pietro*, ecc., chiamata Rosa fu *Abbondio* ved. Riella.
Id.	88607	822,50	Magnani *Maria* fu Emilio detto *Emilio*, moglie di Bottigella Silvestro fu Giovanni, dom. a Cassolnovo Lomellina (Pavia), vincolato per dote.	Magnani *Ercolina Maria* fu *Enrico*, ecc. come contro.
Id.	387229	840 —	Mozzi Alfonso, Emilio, Carmelo, Armando, Vittorio e Carmela di Alberto, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Pietramelara (Napoli) e nascituri di quest'ultimo, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Agnone *Francesca* fu Filippo.	Come contro, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Agnone *Maria-Francesca* fu Filippo.
Id.	175045	157,50	Terzuolo Giuseppina fu Giovanni, moglie di *Masuero* Eugenio, dom. a Torino, vincolato di usufrutto a favore di Gavello Giovanna fu *Luigi-Angelo* ved. Terzuolo.	Come contro, moglie di *Masoero* Eugenio, domiciliata a Torino, vincolato di usufrutto a favore di Gavello Giovanna fu *Angelo-Luigi* ved. Terzuolo.
Id.	28655	56 —	Marini Anita fu *Filippo*, minore sotto la patria potestà della madre Buccolini Anna fu Domenico ved. Marini, dom. a S. Angelo in Pontano (Macerata).	Marini Anita fu *Felice*, ecc., come contro.
Id.	517401	1050 —	Colaiacovo Carmela fu Pasquale, ved. di *Esposito Giovanni*, dom. a Napoli, con usufrutto a Pio Antonio fu Giuseppe, dom. a Napoli.	Colaiacovo Carmela fu Pasquale, vedova di *D'Emilio Luigi* fu *Domenico*, dom. in Napoli, con usufrutto come contro.
Id.	517402	700 —	Colaiocovo Maria fu Pasquale, moglie di *Borrelli Giorgio*, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Colaiacovo Maria fu Pasquale, moglie di *Di Benedetto Vincenzo* fu Alfonso, ecc., con usufrutto come sopra.
Id.	517403	700 —	Pio Filomena fu Vincenzo, moglie di *Ferrara Andrea*, dom. a Napoli, con usufrutto a Pio Antonio fu Giuseppe.	Pio Filomena fu Vincenzo, moglie di *Cellante Marco*, ecc., come contro.
Id.	517404	700 —	Pio Vincenza fu Vincenzo, moglie di *Loffredo Giovanni*, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Pio Vincenza fu Vincenzo, moglie di *Bellone Giuseppino*, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.
B. Tesoro (1945) Serie C	251	360 —	Rostagnotto Domenica fu Giovanni-Battista, minore sotto la patria potestà della madre Borgna *Giuseppina* fu Domenico, con usufrutto vitalizio a favore di Borgna *Giuseppina* fu Domenico ved. Rostagnotto.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Borgna *Maria-Giuseppa* fu Domenico, con usufrutto vitalizio a favore di Borgna *Maria-Giuseppa* fu Domenico ved. Rostagnotto.
Id.	252	360 —	Rostagnotto Giovanni, ecc., come sopra.	Rostagnotto Giovanni, ecc., come sopra.
Id.	253	360 —	Rostagnotto Mario, ecc., come sopra.	Rostagnotto Mario, ecc., come sopra.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % Id. Id. Id. Id.	209811 302783 350902 527609 708908	35 — 105 — 70 — 105 — 52,50	Craveri *Margherita* fu Amedeo, moglie di Darù Pietro, dom. a Torino.	Craveri *Giuseppa-Domenica-Margherita*, moglie di Darù Pietro, dom. a Torino.
Red. 3,50 %	232386	147 —	Vaghi Mario ed *Anna* fu *Giuseppe*, minori sotto la patria potestà della madre *Marnoni Adele* fu Carlo ved. Vaghi, dom. a Cesate Milanese (Milano).	Vaghi Mario e *Maria* fu *Enrico*, minori sotto la patria potestà della madre *Marinoni Adele* o *Adelaide* fu Carlo ved. Vaghi, dom. come contro.
P. N. 4,50 %	2377	18 —	*Panetti* Giovanni di *Luigi*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Strambino (Torino).	*Panetto* Giovanni di *Paolo*, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	155989	248,50	Pirondi Angela fu Mentore, minore sotto la patria potestà della madre Andreini Maria di *Giuseppe* ved. Pirondi, dom. in Milano.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Andreini Maria di *Carlo*, vedova Pirondi, dom. in Milano.
Id.	157062	31,50	Guarrasi Vincenza fu Vito, moglie di D'Angelo Stefano fu Graziano, dom. in Palermo, con usufrutto a Tobia Maria-*Antonia* fu Sebastiano, moglie di Guarrasi Vito, dom. a Palermo.	Come contro, con usufrutto a Tobia Maria-*Antonina* fu Sebastiano, ecc., come contro.
Id.	16151	2625 —	*Valente* Francesco di Giuseppe, dom. a Cerami (Catania).	*Valenti* Francesco di Giuseppe, dom. a Cerami (Catania).
Id.	447990	420 —	Canepa *Maddalena* fu Giacomo, moglie di Pittaluga *Ambrogio*, dom. in Pegli (Genova).	Canepa, *Maria-Maddalena* fu Giacomo, moglie di Pittaluga *Luigi-Ambrogio*, dom. in Pegli (Genova).
Cons. 3,50 % (1902)	1060	150,50	Malacarne *Federico* di Carlo, dom. in Torino.	Malacarne *Vittorio-Federico* di Carlo, domiciliato in Torino.
Red. 3,50 % (1902)	67073	10500 —	Rossati Ada, *Nino*, Maria, Pia, Tito e Clara fu Vito, minori sotto la patria potestà della madre Girotti *Clelia* ved. Rossati, dom. a Bottrighe (Rovigo).	Rossati Ada, *Viliam*, Maria, Pia, Tito e Clara fu Vito, minori sotto la patria potestà della madre Girotti *Cleria* vedova Rossati, domiciliata come contro.
Id.	302158	35 —	Baroli Elisabetta di Sigismondo, *nubile*, dom. a Pessina Cremonese (Cremona).	Baroli Elisabetta di Sigismondo, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Pessina Cremonese (Cremona).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 agosto 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3337)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca cattolica cooperativa « S. Gaetano », con sede in Agrigento.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 13 febbraio 1941-XIX, che ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca cattolica cooperativa « S. Gaetano », società anonima cooperativa con sede in Agrigento;

Veduto il proprio provvedimento, in data 13 febbraio 1941-XIX, con il quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il cav. dott. Francesco Sinatra, membro del Comitato di sorveglianza della predetta azienda di credito, ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Giovanni Sinatra è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca cattolica cooperativa « S. Gaetano », società anonima cooperativa avente sede in Agrigento, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e in sostituzione del sig. prof. Francesco Sinatra.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 settembre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3529)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a sei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale della carriera d'ordine delle Regie accademie di belle arti, dei Regi conservatori di musica e della Regia accademia d'arte drammatica.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 77;
Visto il R. decreto 13 novembre 1940-XIX, n. 1745;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il regolamento 5 maggio 1918, n. 1852, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48;
Visto il R. decreto 2 giugno 1932-X, n. 690;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;
Vista la lettera n. 18069-1175.2-9.11.3.1 in data 22 giugno 1941-XIX della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C, grado 13°) nel ruolo del personale della carriera d'ordine delle Regie accademie di belle arti, dei Regi conservatori di musica e della Regia accademia d'arte drammatica. Al concorso possono partecipare anche le donne; ad esse, però, potrà essere assegnato soltanto uno dei posti messi a concorso.

Art. 2.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine delle Regie accademie di belle arti, dei Regi conservatori di musica e della Regia accademia d'arte drammatica e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine, con riserva di anzianità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto un assegno lordo mensile di L. 518,24 diminuito e aumentato a norma delle vigenti disposizioni, oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto.

Coloro che provengano da altre Amministrazioni statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso predetto i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle arti - Div. V), non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1) domanda in carta da bollo da L. 6, con l'indicazione precisa dell'indirizzo del concorrente;

2) estratto dell'atto di nascita in data posteriore al 30 marzo 1939-XVII, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 21 anno e non oltrepassato quella di 40.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

Il limite di anni 40 è infine elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

3) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici legalizzato dal prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per le operazioni militari in servizio non isolato all'estero produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti e invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che abbiano partecipato ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza.

Gli aspiranti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

8) licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente. E' ammessa la presentazione, in luogo del titolo originale, di copia autentica notarile;

9) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XIX rilasciato dal segretario federale. La iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi svoltisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario dei Fasci italiani all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato agli affari esteri, mentre i cittadini sammarinesi residenti nel Regno

dovranno presentare certificato d'iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'ano, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua e non è stata mai interrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei Vice segretari dovranno essere sottoposti anche i certificati dei cittadini sammarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I concorrenti ex combattenti non iscritti al Partito Nazionale Fascista possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato di avere presentato domanda di iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Detti concorrenti potranno conseguire l'eventuale nomina sempre quando dimostrino nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione di avere ottenuto l'iscrizione al Partito stesso. Nel caso contrario s'intendono senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego;

10) fotografia recente del concorrente, con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciata da una Amministrazione statale, nel qual caso dovrà farne la dichiarazione nella domanda;

11) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

12) certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, da presentarsi dai concorrenti coniugati dal quale risulti se essi abbiano, oppure no, contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa se abbiano ottenuto l'autorizzazione Ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio sia stato celebrato in conformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto stesso;

13) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose, da presentarsi in aggiunta al documento di cui al n. 11;

14) dichiarazione, su carta semplice, nella quale il concorrente sotto la sua personale responsabilità affermi di non appartenere alla razza ebraica.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 9 e 11, dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati possono produrre anche altri titoli, che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine perchè il documento venga regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici.

Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio.

Gli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5, purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie e nei Possedimenti italiani ovvero all'estero, ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare hanno facoltà di presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti e dei titoli presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina ad alunno, qualunque residenza.

Art. 4.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale delle arti - Divisione V) dopo il termine fissato nel precedente art. 3 del presente decreto, o che non saranno redatte in carta da bollo da L. 6 o corredate da tutti i documenti richiesti e redatti nella forma prescritta, non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni in altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti o a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle arti.

I documenti e i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando di non avere nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli esami verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo;
2) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815;
3) nozioni di geografia, fisica e politica, d'Italia e delle sue Colonie;
4) nozioni elementari di statistica.

Le prove scritte saranno due e verteranno sulle materie di cui ai numeri 1 e 2.

I candidati ammessi alle prove orali dovranno dimostrare di sapere correttamente e celermente adoperare la macchina da scrivere.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero. I concorrenti saranno avvisati a domicilio.

Art. 8.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali, avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle arti, e successivamente ad essi, coloro che prestino comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero

L'accettazione e la rinuncia della nomina da parte dei candidati vincitori del concorso debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare 20 giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1941-XIX

Il Ministro: BOTTAI

(3570)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.